GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 18 dicembre 1923** — **Numero 296**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire* ***TRE*** ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO:

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2635.
Norme relative ad investimenti di parte delle riserve dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e della Società di assicurazione sulla vita in obbligazioni delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968, concernente il pagamento dei danni di guerra mediante titoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' stabilita nella misura dell'8 per cento la parte delle riserve matematiche che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Società di assicurazione esercenti il ramo vita debbono investire, mediante assunzione al valore di mercato, nelle obbligazioni delle Venezie emesse a norma del decreto-legge 10 maggio 1923, n. 968.

L'investimento predetto dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 1926, in modo però che alla fine degli anni 1923, 1924, 1925 risulti impiegata nelle indicate obbligazioni una quota rispettivamente non inferiore al 2, al 4 ed al 6 per cento delle riserve matematiche, ed alla fine del 1926 sia raggiunta la misura dell'8 per cento delle riserve stesse.

La copertura delle percentuali suddette sarà stabilita sulla base del valore nominale dei titoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 110. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2639.
Riscontro amministrativo sulle legioni dei Reali carabinieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 12 del 7 gennaio 1923, relativo all'ordinamento del Regio esercito;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 501;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Considerata l'opportunità di disciplinare il riscontro amministrativo sulla gestione delle legioni dei Reali carabinieri in relazione all'istituzione dei comandi di gruppo di legione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra di concerto con quello per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comandanti di gruppo di legioni dei Reali carabinieri, nei riguardi delle ispezioni amministrative agli Enti dell'arma da loro dipendenti hanno le funzioni attribuite dagli articoli 983 e seguenti del regolamento 6 agosto 1911 sull'amministrazione e contabilità dei corpi del Regio esercito ai comandanti di brigata.

Art. 2.

I comandanti di gruppo di legioni dei Reali carabinieri dipendono, nell'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo precedente, dai comandanti di corpo d'armata nella cui circoscrizione si trovano i comandi delle legioni del gruppo.
Resta fermo il riscontro amministrativo-contabile da esercitarsi sulle legioni dai comandi di corpo d'armata, sia direttamente sia a mezzo degli appositi uffici.

Art. 3.

Il comando generale dell'arma dei Reali carabinieri, prima di dare agli Enti che ne dipendono disposizioni che impegnino comunque il bilancio, deve ottenerne l'autorizzazione dal Ministero della guerra, il quale provvede all'adempimento delle norme di cui al decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, convertito in legge con legge 28 giugno 1917, n. 1065.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 115. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2641.
Modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tariffe ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, ed i decreti Luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1888 e 3 settembre 1916, n. 1164;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli art. 6 (punti 7 e 14), 10 (punto *i*), e 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e dei decreti Luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1888 e 3 settembre 1916, n. 1164, in tema di tariffe e di condizioni di trasporto delle persone e delle cose e di concessioni speciali per trasporti temporanei di cose, sono sostituite dalle seguenti:

1° Gli aumenti di tariffa di carattere generale sono approvati per legge.

2° Le riduzioni di tariffa di carattere generale sono approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, udito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto.

3° Le norme e condizioni di applicazione di nuove tariffe per il trasporto delle persone e delle cose; le modificazioni alle condizioni dei trasporti stessi in quanto apportino aggravio al pubblico o diminuzione di introiti; gli aumenti e le riduzioni di tariffa in quanto non abbiano carattere generale sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

4° Sono approvate dal Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico nè diminuzione d'introito;

b) le facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili e per trasporti isolati e per una volta tanto;

c) l'adozione di prezzi di concorrenza per trasporti di persone e di cose, per un periodo non superiore ai tre mesi, salvo a seguire, per periodi di maggior durata, la procedura di cui al precedente punto 3;

d) le aggiunte e modificazioni alle condizioni di trasporto delle merci pericolose e nocive di cui l'allegato 7 alle tariffe sia per ragioni di sicurezza dell'esercizio, sia per meglio garentire l'incolumità delle merci od anche per mitigare talune restrizioni che non fossero più giustificate, sentita, ove occorra, la Commissione per gli esplosivi presso il Ministero degli interni;

e) le modificazioni alle condizioni di servizio nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali di cui l'allegato 6 alle tariffe: l'abilitazione al servizio di scalo marittimo, lacuale e fluviale e i compensi relativi, ove ricorrano, per le prestazioni straordinarie non previste dalle condizioni e tariffe, ed infine la disabilitazione dal servizio di scalo marittimo;

f) le riduzioni dipendenti da concessioni speciali della durata non superiore ad un anno, per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantità di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori; o previ accordi col Ministero delle finanze, le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per la durata superiore ad un anno o da rinnovazione per qualsiasi durata:

g) le modificazioni formali alle lettere di vettura e le variazioni nel prezzo di vendita al pubblico.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 116. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2646.

Disposizioni circa la nomina ad usciere giudiziario di invalidi di guerra o ex combattenti decorati, già in servizio negli uffici giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti gli articoli 4 e 6 del R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 29 dicembre 1910, n. 887, riguardante il personale degli uscieri giudiziari;

Visto l'art. 2 del R. decreto 11 gennaio 1912, n. 339, che modifica il regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei concorsi che saranno banditi per la nomina ad usciere giudiziario la preferenza, concessa in primo luogo a coloro che, da un tempo anteriore alla pubblicazione della legge 29 dicembre 1910, n. 887, si trovano a prestar servizio nelle preture ove non fu assegnato il posto di usciere, ed in secondo luogo a coloro i quali, anche prima della detta legge, si trovavano a prestar servizio continuativo alla manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma, viene estesa a tutti coloro che sono incaricati della pulizia e custodia dei locali di uffici giudiziari da almeno 4 anni alla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia, e che sono invalidi di guerra, o ex combattenti decorati almeno della croce di guerra.

Art. 2.

La preferenza spetta per una metà dei posti messi a concorso alle prime due categorie di cui all'articolo precedente e per l'altra metà alla terza.

Art. 3.

Gli uscieri giudiziari potranno essere tramutati, oltre che a loro domanda e per motivi disciplinari, anche per provvedere ad esigenze di servizio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 121. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2652.

Emissione di un quarto miliardo di buoni del tesoro novennali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa ai buoni del tesoro a 9 anni;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che modifica la legge stessa;

Visti i Regi decreti 25 marzo 1923, n. 600, 26 aprile 1923, n. 889, e 27 settembre 1923, n. 1994, che autorizzano l'emissione delle prime tre serie dei detti buoni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare la sostituzione dei buoni del tesoro ordinari con buoni a più lunga scadenza, è autorizzata l'emissione di una quarta serie dei buoni del tesoro creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, alle identiche condizioni delle serie precedenti per interessi, per termine di rimborso e per ammontare e sorteggio di premi, venendo alla nuova serie estese tutte le disposizioni vigenti per le prime tre serie.

L'inizio dell'emissione, la decorrenza degli interessi dei titoli in vendita e l'abbuono da concedersi ai prenditori saranno fissati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Per l'acquisto dei buoni del tesoro emessi in virtù del presente decreto potranno essere accettati in versamento anche buoni ordinari, qualunque sia la data della loro scadenza.

Essi saranno valutati alla pari con lo sconto in ragione annua del 5 per cento dal giorno del versamento a quello della scadenza.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze, sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per gli stanziamenti delle somme occorrenti per il servizio dei buoni, per le spese di allestimento e di collocamento e altre accessorie.

Parimenti con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'approvazione dei modelli, delle leggende, dei segni caratteristici e a quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 127. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2656.

Modificazioni al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, concernente l'ordinamento della istruzione superiore, in relazione al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti i Nostri decreti 30 settembre 1923, n. 2102 e 11 novembre 1923, n. 2395;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sopratasse annuali di inscrizione di cui alle tabelle *G* e *N*, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono soppresse e la nota apposta alle tabelle medesime è abrogata.

Le sopratasse annuali per esami di profitto di cui alla tabella *G* sono portata a L. 150; quelle di cui alla tabella *N*, sono portate a L. 140 (corso pel conseguimento dei diplomi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736) e a L. 100 (corso pel conseguimento del diploma di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del precitato decreto).

Art. 2.

Nulla è innovato al disposto dei commi 3° e 4° dell'art. 33 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 3.

Lo stipendio e gli aumenti periodici di stipendio pei professori di ruolo delle università e istituti superiori di cui alla tabella *B*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, numero 2102 e delle università e istituti superiori liberi di cui all'art. 1, comma 2°, n. 2, del predetto decreto, non possono essere inferiori a quelli stabiliti dalla tabella *E*, annessa al decreto medesimo. Ai professori di ruolo delle università e istituti superiori di cui alla tabella *B*, deve essere inoltre corrisposta l'indennità accademica nella misura stabilita dalla tabella *E*.

Ai detti professori, ove siano trasferiti in università o istituti superiori di cui alla tabella *A*, annessa al precitato decreto, vengono attribuiti, in base alle disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, grado e stipendio corrispondenti agli anni di servizio prestati in qualità di professori universitari di ruolo.

Art. 4.

Nulla è innovato circa l'ammontare dei versamenti che le università e istituti superiori debbono effettuare alle casse dello Stato a norma dell'art. 147, comma ultimo, e dell'articolo 156 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 5.

Al disposto della lettera *a*), del comma 1°, dell'art. 161, del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito il seguente:

« *a*) di un numero di incarichi risultante dalla differenza tra il numero degli insegnamenti impartiti nell'anno scolastico 1923-924 sia da professori di ruolo sia da incaricati e quello dei posti di professore stabilito dai ruoli organici di cui alla tabella *D* ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 131. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Carugo (Como) e di Caporciano (Aquila).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carugo, in provincia di Como.

MAESTÀ,

In seguito a denuncie presentate contro l'amministrazione comunale di Carugo è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce le deplorevoli condizioni in cui versa quella civica azienda, particolarmente per la situazione finanziaria, resa difficilissima dall'azione inconsulta ed imprevidente degli attuali amministratori, i quali non hanno curato di avvisare comunque ai mezzi necessari per fronteggiare il notevolissimo disavanzo.

Il dissesto finanziario ha avuto dannose ripercussioni sul funzionamento dei servizi, con grave disagio della popolazione, il cui malcontento ha scosso profondamente la compagine consigliare ed ha ora assunto tale intensità da costituire una continua e preoccupante minaccia per l'ordine pubblico.

In tale situazione lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario, appare indispensabile, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carugo, in provincia di Como, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Casella è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caporciano, in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Caporciano, sorta dalle elezioni generali del 1921 come esponente di tendenze politiche ormai superate, spiegò fin dal suo insediamento un'azione deficiente, ispirata prevalentemente a fini di interesse personale, sicchè, anche a causa del mutato orientamento della pubblica opinione, essa ha perduto a mano a mano la fiducia della cittadinanza, determinando fra questa un vivo fermento, che, nel giugno scorso, diede luogo a gravi incidenti in seguito ai quali nove, dei quindici consiglieri, rassegnarono le dimissioni. Il Prefetto ritenne pertanto necessario affidare ad un suo Commissario la provvisoria amministrazione dell'Ente.

La persistente eccitazione dello spirito pubblico non ha finora consentito, nè consente tuttora, la convocazione dei comizi per l'integrazione della rappresentanza elettiva, e poichè non sarebbe conforme a legge protrarre a tempo indeterminato la gestione del Commissario prefettizio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio anche per dar modo al corpo elettorale di costituire una nuova Amministrazione che ne rispecchi esattamente i sentimenti e le tendenze.

In tale senso provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caporciano, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco D'Alessandro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari dei comuni di San Fili, Bari, Brugherio e di Castigliole di Saluzzo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novmbre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di San Fili (Cosenza), di Bari e di Brugherio (Milano).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di San Fili (Cosenza), di Bari e di Brugherio (Milano) per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 22 luglio, 20 e

27 agosto 1923 con cui vennero sciolti i Consigli comunali di San Fili (Cosenza), di Bari e di Brugherio (Milano);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei consigli comunali di San Fili (Cosenza), di Bari e di Brugherio (Milano), è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che proroga i poteri e provvede alla sostituzione del Commissario straordinario di Castigliole di Saluzzo.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Castigliole di Saluzzo per dar modo all'amministratore straordinario di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data 10 settembre 1923 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castigliole di Saluzzo in provincia di Cuneo e nominato Commissario straordinario il sig. dott. Mario Romano;

Ritenuto che, avendo il detto signor Romano rassegnate le dimissioni, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il signor Carlo Minoli è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Castigliole di Saluzzo, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, in sostituzione del signor dott. Mario Romano che viene esonerato.

Art. 2.

Il termine per la ricostituzione del sopra detto Consiglio comunale è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1923.

Autorizzazione alla Banca commerciale, al Credito italiano, al Banco di Roma, alla Banca nazionale di credito a continuare l'emissione di assegni circolari e concessione della facoltà di iniziare la emissione predetta all'Istituto italiano di credito marittimo e alla Banca d'America e d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO
COL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sul nuovo regime degli assegni circolari;

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1923 per l'attuazione del predetto decreto-legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 29 dello stesso mese;

Decreta:

Art. 1.

E' confermata la facoltà di emettere gli assegni circolari di che al R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ai seguenti istituti già autorizzati ad emettere titoli della specie in base al R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922: Banca commerciale italiana; Credito italiano; Banco di Roma; Banca nazionale di credito.

Art. 2.

E' concessa la facoltà di emettere assegni circolari ai termini del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, agli istituti seguenti: Istituto italiano di credito marittimo; Banca d'America e d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1923.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	122 23	Belgio	105 70
Londra	100 646	Olanda	8 80
Svizzera	401 117	Pesos oro	16 82
Spagna	300 50	Pesos carta	7 40
Berlino	—	New-York	23 021
Vienna	0 033	Oro	444 197
Praga	67 45		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 60
	3.50 % » (1902)	72 —
	3.00 % lordo	47 75
	5.00 % netto	90 27

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 47, dal 19 al 25 novembre 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Bari	Bari	—	1	—	1
Belluno (*a*)	Belluno	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	4	—	5
Cagliari (*a*)	Cagliari	—	1	—	1
Id.	Iglesias	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Id.	Larino	1	1	1	1
Catanzaro	Monteleone	—	1	—	5
Cosenza	Castrovillari	—	2	—	2
Foggia	Foggia	1	2	1	2
Id.	S. Severo	3	1	3	1
Girgenti	Girgenti	2	1	3	1
Messina	Castroreale	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Novara	—	3	—	3
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	2
Reggio Calabria	Gerace	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Frosinone	2	—	2	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Siracusa	Noto	1	1	1	1
Torino	Ivrea	—	2	—	2
Id.	Torino	—	1	—	1
Trento	Bressanone	—	1	—	1
		13	31	14	37
Carbonchio sintomatico					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Belluno (*a*)	Belluno	—	1	—	1
Catanzaro	Cotrone	—	1	—	1
Modena	Modena	—	2	—	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		—	6	—	6
Afta epizootica					
Alessandria	Asti	—	3	—	4
Id.	Casale	—	3	—	3
Id.	Novi	—	1	—	1
Ancona	Ancona	4	2	10	5
Aquila	Cittaducale	1	—	5	—
Ascoli Piceno	Ascoli	—	4	—	18
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Id.	Feltre	5	2	13	8
Bologna	Bologna	13	2	28	7
Id.	Imola	3	1	14	2
Bergamo	Bergamo	8	8	8	10
Id.	Treviglio	5	3	9	5
Brescia	Brescia	11	2	36	8
Id.	Breno	1	—	2	—
Id.	Chiari	8	1	20	6
Id.	Salò	3	1	3	2
Id.	Verolanuova	9	2	33	8
Como	Como	6	3	7	6
Id.	Lecco	8	—	8	—
Id.	Varese	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Ferrara	Cento	2	—	4	—
Id.	Comacchio	3	—	8	3
Id.	Ferrara	11	—	71	9
Firenze	Firenze	3	1	4	1
Id.	Pistoia	1	1	1	2
Id.	S. Miniato	2	4	3	6
Forlì	Cesena	2	—	7	2
Id.	Forlì	3	—	8	2
Id.	Rimini	2	—	2	—
Genova	Genova	2	—	4	—
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Id.	Taranto	—	1	—	2
Lucca	Lucca	5	1	12	3
Macerata	Camerino	1	—	5	—
Id.	Macerata	4	—	25	—
Mantova	Mantova	5	3	8	3
Milano	Abbiategrasso	1	2	1	3
Id.	Lodi	5	1	7	1
Id.	Milano	—	7	—	7
Modena	Mirandola	4	—	15	3
Id.	Modena	5	—	9	1
Novara	Biella	2	—	2	—
Id.	Novara	3	4	5	6
Id.	Vercelli	4	1	4	2
Padova	Padova	14	5	17	20
Parma	Borgo S. Donnino	2	1	2	2
Id.	Parma	2	2	2	2
Pavia	Mortara	1	2	1	3
Id.	Pavia	5	1	5	2
Id.	Voghera	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	1	2
Id.	Spoleto	1	—	2	—
Id.	Terni	1	—	3	1
Pesaro Urbino	Pesaro	1	—	1	—
Id.	Urbino	2	—	6	2
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Pisa	Pisa	5	2	10	11
Id.	Volterra	1	—	2	—
Ravenna	Faenza	2	—	2	—
Id.	Lugo	2	1	4	2
Id.	Ravenna	2	—	15	1
Reggio Emilia	Guastalla	1	3	5	5
Id.	Reggio Emilia	2	2	10	10
Roma	Roma	1	2	1	2
Id.	Velletri	-	1	—	1
Rovigo	Adria	5	—	13	—
Id.	Rovigo	15	1	26	7
Sondrio	Sondrio	4	5	5	5
Teramo	Teramo	1	—	9	—
Torino	Torino	4	1	9	1
Trento	Borgo	—	1	—	1
Id.	Cavalese	—	1	—	2
Id.	Tione	—	4	—	5
Treviso	Treviso	—	3	—	4
Trieste	Monfalcone	2	—	2	—
Id.	Sesana	—	1	—	1
Id.	Trieste	—	1	—	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*					
Udine	Cividale	1	—	1	—
Id.	Gorizia	8	1	30	1
Id.	Pordenone	—	2	—	2
Id.	Tolmezzo	3	1	5	5
Id.	Udine	2	11	8	15
Venezia	Chioggia	2	—	3	—
Id.	Venezia	6	—	9	2
Verona	Verona	2	—	2	—
Vicenza	Vicenza	1	4	1	6
		248	127	613	578
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo	Arezzo	4	—	14	9
Avellino	Ariano	3	—	7	2
Belluno	Belluno	1	1	2	2
Id.	Feltre	2	—	3	—
Bologna	Bologna	3	—	4	—
Id.	Imola	1	—	3	—
Bergamo	Clusone	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	2	—	6	—
Id.	Isernia	2	—	6	—
Cuneo	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	—	1	—	8
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Forlì	Cesena	—	2	—	2
Macerata	Camerino	1	—	3	—
Id.	Macerata	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Pola	Capodistria	1	—	1	—
Id.	Parenzo	1	1	1	2
Id.	Pola	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace	1	—	3	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Trento	Cavalese	—	2	—	2
Id.	Cles	—	2	—	2
Id.	Trento	—	1	—	2
Udine	Gradisca	—	1	—	1
		27	15	57	36
Morva.					
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	—
		1	1	1	1
Farcino criptococcico					
Avellino	Avellino	3	—	3	—
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	4	—	4	—
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	4	—
Id.	Terranova	1	—	3	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Id.	Nola	—	1	—	1
Catania	Caltagirone	—	1	—	1
Napoli	Casoria	3	—	10	—
Id	Castellammare	2	—	6	—
Id.	Napoli	3	—	5	1
Roma	Roma	1	—	2	—
Trapani	Alcamo	1	—	1	1
		22	3	40	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
Ancona	Ancona	1	2	2	4
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Avellino (*b*)	S. Angelo Lomb.	1	—	1	—
Bari (*b*)	Bari	1	4	1	4
Bergamo	Bergamo	—	3	—	4
Id.	Treviglio	—	2	—	2
Como	Como	—	3	—	4
Ferrara	Comacchio	1	1	2	7
Id.	Ferrara	—	1	—	1
Foggia	Foggia	—	1	—	1
Macerata	Macerata	1	2	1	4
Milano	Milano	—	1	—	1
Napoli	Casoria	—	1	—	2
Id.	Napoli	1	1	2	2
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Ravenna (*b*)	Ravenna	1	—	1	—
Torino	Torino	—	3	—	3
Trapani	Alcamo	1	—	2	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		8	29	12	44
Rogna.					
Aquila	Aquila	3	—	3	—
Id.	Avezzano	2	—	6	—
Id.	Sulmona	—	2	—	2
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	5	—
Perugia	Foligno	1	—	3	—
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
		14	2	25	2
Agalassia contagiosa delle pecore e capre					
Roma	Roma	—	1	—	1
Id.	Velletri	—	3	—	3
		—	4	—	4
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Id.	Sulmona	1	—	1	1
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Altamura	3	—	14	1
Id.	Barletta	1	—	3	—
Campobasso	Isernia	1	—	4	—
Id.	Larino	1	—	3	—
Foggia	Bovino	—	1	—	1
Id	Foggia	1	1	3	1
Id.	S. Severo	2	—	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Vaiuolo ovino.					
Lecce	Taranto	6	—	10	1
Pesaro Urbino	Urbino	1	—	2	—
Roma	Frosinone	—	1	—	1
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	1	1	1
Id.	Velletri	3	1	3	1
Sondrio	Sondrio	1	—	1	—
		26	5	52	8
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Bergamo	4	—	11	—
Setticemia emorragica dei bovini.					
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Colera dei polli					
Ancona	Ancona	—	1	—	4
Avellino	Ariano	1	—	11	—
Messina	Messina	1	—	2	—
Modena	Modena	1	—	2	—
Ravenna	Faenza	2	—	12	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	—	4	—
		6	1	31	4
Influenza del cavallo.					
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Aborto epizootico					
Modena	Modena	2	1	15	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	1	1	1
		3	2	16	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	20	44	51
Carbonchio sintomatico	5	6	6
Afta epizootica	42	375	1191
Malattie infettive dei suini	19	42	93
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	9	25	45
Rabbia	17	37	56
Rogna	8	16	27
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	1	4	4
Vaiuolo ovino	9	31	60
Morbo coitale maligno	1	4	11
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1
Colera dei polli	6	7	35
Influenza del cavallo	1	1	1
Aborto epizootico	2	5	19

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2856 — Data della ricevuta: 25 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione dalla ricevuta: Mamotti Emilio fu Isidoro — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 1 — Ammontare della rendita: 20. — Consolidato 5 % (polizza combattenti), decorrenza 1° gennaio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2089 — Data della ricevuta: 20 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: cav. avv. Filippa Edoardo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 1 — Ammontare della rendita: 50 — Consolidato 5 % decorrenza 1° luglio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data della ricevuta: 5 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Falcocchio Alberto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore: 3 — Ammontare della rendita: 450 — Consolidato 5 % decorrenza 1° luglio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 841 — Data della ricevuta: 17 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Salvatore Antonietta di Mignano — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 1 — Ammontare della rendita: 52.50 — Consolidato 3.50 %, decorrenza 1° luglio 1923.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2744 — Data della ricevuta: 14 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Perga Michele di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 2 — Ammontare della rendita 175 — Consolidato 3.50 % decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 15 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 23-24 degli attestati di trascrizione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati **nella 1ª e 2ª quindicina** di dicembre 1921.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc 23-24 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno IX (1921), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi e parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.**			
20-7-1921	Carlo Fabbricotti & Bernardo Fabbricotti & Figli (Ditta), a Carrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmo bianco chiaro di prima qualità	179-40	21908	29-12-1921
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).**			
26-3-1921	Cioccolato Bonatti (Società Anonima), a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato da dessert	179-25	21263	8-12-1921
26-3-1921	Cioccolato Bonatti (Società Anonima), a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	179-26	21264	8-12-1921
29-3-1921	Cioccolato Bonatti (Società Anonima), a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato in polvere ed in tavolette, liquori, marmellate, biscotti, confetti, caramelle, nonchè composti di cacao, crema di latte, zucchero e polvere di banana e qualsiasi altro prodotto dolcificato	179-27	21268	8-12-1921
2-4-1921	Cioccolato Bonatti (Società Anonima), a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	179-29	21431	8-12-1921
12-5-1921	Fabbrica Italiana Prodotti Alimentari « Sole » (Società Anonima), a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari	179-38	21558	29-12-1921
28-5-1921	Fabbrica Italiana Prodotti Alimentari « Sole » (Società Anonima), a Torino.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari	179-39	21643	29-12-1921
21-9-1921	Ilardi Russo Gaetano, a Palermo	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: conserva di cipolle	179-30	22349	8-12-1921
28-11-1919	« La Perugina » (Ditta), a Perugia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: confetture e cioccolato	179-31	18695	29-12-1921
28-11-1919	« La Perugina » (Ditta), a Perugia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	179-32	18696	29-12-1921
28-11-1919	« La Perugina » (Ditta), a Perugia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	179-33	18697	29-12-1921
28-11-1919	« La Perugina » (Ditta), a Perugia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	179-34	18698	29-12-1921
28-11-1919	« La Perugina » (Ditta), a Perugia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	179-35	18699	29-12-1921
28-11-1919	« La Perugina » (Ditta), a Perugia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: caramelle	179-36	18700	29-12-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
21-3-1921	Bongiovanni Ettore, a Casale Monferrato (Alessandria)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini in genere e cioè vini da pasto, da taglio, vini spumanti, vini di lusso, liquori e bevande	179-24	21251	8-12-1921
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**			
19-2-1920	Palmolive Company, a Milwaukee, Wisconsin (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi, profumi e preparati per toletta, sapone da toletta, « coldcream », crema invisibile, « shampoo », sapone per barba, crema per barba, polvere di talco, belletto, acqua da toletta, pasta per i denti e rosso per le labbra	179-15	19114	6-12-1921
4-3-1921	« Sirio » Fabbrica Profumerie e Saponi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone da toletta al latte di mandorle	179-23	21216	8-12-1921
28-2-1921	Società Anonima Saponi Idrocarburati « La Detergente », a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi	179-22	20077	8-12-1921
20-3-1920	Società Lubrificanti Italiani - Trasmissioni speciali - S. L. I. T. S., a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lubrificanti	179-37	19362	20-12-1921
		CLASSE V — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
10-12-1920	Giretti Leone, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine per pastifici, cioè per la produzione di paste alimentari	179-21	20745	8-12-1921
19-2-1920	Hans Renold Limited, a Didsburg, Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ogni specie di catene di trasmissione e ruote per catene, catene ad incastro ed accessori, chiodi per copertoni	179-14	19113	6-12-1921
19-2-1920	Simonds Manufacturing Company, a Fitchburg, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: seghe in generale	179-12	19111	6-12-1921
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali macchine da cucire, da maglieria ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
10-2-1920	Philadelphia Storage Battery Co., a Filadelfia, Penn. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: batterie d'accumulatori, piastre di accumulatori, separatori di caucciù e di legno per piastre di accumulatori (Già registrato negli S. U. d'America al n. 129827).	179-11	19110	6-12-1921
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**			
5-2-1920	Dr. Luigi Stoppani & C (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette	179-16	19120	6-12-1921
5-2-1920	Dr. Luigi Stoppani & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette	179-17	19121	6-12-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
5-2-1920	Dr. Luigi Stoppani & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette	179-18	19122	6-12-1921
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
17-1-1921	Farnesi Giuseppe, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acqua capillare	179-20	20945	6-12-1921
8-4-1921	Laboratorio di Preparazioni Medicinali del dott. V. E. Wieckmann (Società Anonima), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	179-28	21376	8-12-1921
20-8-1920	Mantovani Alberto Mario, a Como	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lozione contro le irritazioni ed infezioni cutanee	179-19	19920	6-12-1921
		Classe XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
19-2-1920	Alfred Smith Limited, a Clayton, Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici di ogni genere usati nell'industria e nelle analisi	179-13	19112	6-12-1921

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di Commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico: « *Les marques internationales* ».

Roma, 21 dicembre 1922.

Il direttore: G. Giuliozzi.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 18).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 101 — Data della ricevuta: 17 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Podestà notaio Virgilio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 4 — Ammontare della rendita L. 415 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 91 — Data della ricevuta: 23 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Fornario Gerardo fu Francesco Paolo — Titoli del debito pubblico al portatore: n. 1 — Amontare della rendita: L. 7 — Consolidato 3.50 % con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data della ricevuta: 7 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Porto Maurizio — Intestazione della ricevuta: Bono notaio Carlo — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 3 — Ammontare della rendita: L. 45 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data della ricevuta: 5 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione della ricevuta: Magnoni Cesare di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 4 — Ammontare della rendita: L. 25 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data della ricevuta: 5 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione della ricevuta: Magnoni Cesare di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 7 — Ammontare della rendita: L. 55 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 novembre 1923.

Il direttore generale: D'Aritenzo.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 11 corr. in Sarmato, provincia di Piacenza, è stata attivata, al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 13 dicembre 1923.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.